

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Agenzia delle Entrate
MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00
00026254 000020C2 WD95L001
00210238 12/09/2018 11:13:36
4578-00010 3C9DCQAA3836CFDF
IDENTIFICATIVO : 01170095415887



ATTO COSTITUTIVO

Associazione "PARCO CAVA - GROTTA DEL DRAGO"

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Agenzia delle Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDCI/00
00026254 000020C2 WD95L001
00210238 12/09/2018 11:12:17
4578-00010 42A07FD2F98B233E
IDENTIFICATIVO : 01170095416002



In data 04/07/2018, presso la sede in via Colomba n. 24 ubicata in Scordia (CT) , alle ore 12:00 , si sono riunite le seguenti persone:

- ✓ GIOVANNI BATTISTA PISASALE, nato CATANIA il 30/08/1981, residente a SCORDIA, C.da Montagna n.24, cittadino italiano, codice fiscale PSSGNN81M30C351Y;
- ✓ ALESSIO SALVATORE ROCCO GAVINI, nato a CATANIA il 15/12/1969, residente a Scordia, cittadino italiano, codice fiscale, GVNLS69T15C351H;
- ✓ GUIDO MELI, nato a Catania il 05/02/1980, residente a Catania, Via Sant'Orsola 13, cittadino italiano, codice fiscale MLEGDU80B05C351N;
- ✓ DAVIDE PISASALE, nato a CALTAGIRONE il 10/04/1988, residente a SCORDIA (CT), C.DA MONTAGNA N.24, cittadino italiano, codice fiscale PSSDVD88D10B428M;
- ✓ DANIELE PISASALE, nato a SCORDIA (CT), il 10/12/1983 residente a CUSANO MILANINO (MI), VIA ISONZO N.12, cittadino italiano, codice fiscale PSSDNL83T10I548T;
- ✓ GIOVANNI MELI, nato a Scordia il 26/09/1949, residente a Catania Via Sant'Orsola 13, cittadino italiano, codice fiscale MLEGNN49P26I548D;
- ✓ MANUELA COTTONE, nata a SCORDIA (CT) il 14/04/1975, residente a SCORDIA (CT), VIA CAVOUR N.33, cittadina italiana, codice fiscale CTTMNL75D54I548M.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. GIOVANNI BATTISTA PISASALE il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. ALESSIO GAVINI quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi dell'art.36 del Codice civile, del D.Lgs n. 460/1997 e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 una associazione avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE PARCO – CAVA GROTTA DEL DRAGO", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di SCORDIA (CT) e con durata illimitata.

ART. 2 - Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti che disciplinano le associazioni e le ONLUS.

ART. 3 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi dell'attività di interesse generale di cui alla lettera f, comma 1 art. 5 del D.Lgs n.117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

tutela della biodiversità e del patrimonio naturalistico compreso nel territorio del Parco Cava - Grotta del Drago in Scordia (CT);

tutela, promozione e valorizzazione dei siti archeologici compresi nel territorio del Parco;

recupero e valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale e degli antichi mestieri legati alla storia dei luoghi in collaborazione con il museo civico, etno-antropologico e archivio storico "Mario de Mauro", con le scuole e con il mondo associativo del territorio e delle realtà limitrofe;

documentare, recuperare, testimoniare e valorizzare, attraverso la forma di "Ecomuseo", la memoria storica, la vita, le figure, i fatti, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività, le pratiche di vita e di lavoro e le produzioni tipiche locali nonché il modo in cui gli insediamenti tradizionali hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio locale;

conservare, comunicare e rinnovare l'identità culturale della comunità locale puntando ad una conservazione attiva ed integrata degli aspetti strettamente geografici, paesaggistici e ambientali ma anche alla valorizzazione delle risorse patrimoniali, materiali e immateriali, delle pratiche di vita e di lavoro e delle produzioni locali nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale;

rafforzare il senso di appartenenza delle identità locali attraverso il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali delle comunità raccogliendo e gestendo informazioni, dati, documenti e altro da catalogare e da predisporre per eventuali programmi di promozione o iniziative di valorizzazione;

attivare e rendere partecipi direttamente le comunità, le istituzioni culturali e scolastiche e le associazioni locali ai processi di valorizzazione, ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio culturale-materiale, immateriale-sociale e ambientale del territorio, compresi i saperi tramandati e le tradizioni favorendo collegamenti e scambi di informazioni con le varie realtà istituzionali ed associative locali, regionali, nazionali ed internazionali, organizzando attività culturali che promuovono l'informazione, il dibattito, la riflessione e le ipotesi operative nei campi della didattica, del turismo e dell'economia eco-sostenibile;

promuovere e sostenere le attività di ricerca scientifica e didattico-educativa relative alla storia e alle tradizioni locali del territorio ideando, organizzando e realizzando, nel campo dell'educazione ambientale e nei processi di sviluppo sostenibile, corsi di sensibilizzazione e insegnamento, seminari, convegni, congressi, campagne informative, mostre ed esposizioni, producendo, pubblicando e distribuendo stampa varia nel settore della editoria scientifica, naturalistica, didattica, turistica e di valorizzazione del territorio.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.



L'associazione può esercitare a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo) sia composto da 3 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente - Giovanni Battista Pisasale

Vice Presidente - Alessio Salvatore Rocco Gavini

Segretario - Guido Meli

ART. 7 Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2018. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 8 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. Daniela Pisasale

Sig. Alessio Salvatore Rocco Gavini

Sig. Guido Meli

Sig. Daniela Pisasale

Sig. Giovanni Battista Pisasale

Sig. Guido Meli

Sig. Giovanni Meli



Catania, 4/07/2018

REG.TO AL NR. 3712 SERIE 3
IL 12 SET. 2018 RISCOSCI meantrentiquattro/25

Peppalardo Carmelo*

(*) Firma su delega del direttore provinciale (Domenico Lodato)





STATUTO

Associazione "PARCO CAVA - GROTTA DEL DRAGO"



ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi dell'art.36 del Codice civile, del D.Lgs n. 460/1997 e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "PARCO CAVA - GROTTA DEL DRAGO", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Scordia (CT) e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi dell'attività di interesse generale di cui alla lettera f, comma 1 art. 5 del D.Lgs n.117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

In particolare l'associazione ha per oggetto l'attività di:

- tutela della biodiversità e del patrimonio naturalistico compreso nel territorio del Parco Cava - Grotta del Drago in Scordia (CT);
- tutela, promozione e valorizzazione dei siti archeologici compresi nel territorio del Parco;
- recupero e valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale e degli antichi mestieri legati alla storia dei luoghi in collaborazione con il museo civico, etno-antropologico e archivio storico "Mario de Mauro", con le scuole e con il mondo associativo del territorio e delle realtà limitrofe;
- documentare, recuperare, testimoniare e valorizzare, attraverso la forma di "Ecomuseo", la memoria storica, la vita, le figure, i fatti, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività, le pratiche di vita e di lavoro e le produzioni tipiche locali nonché il modo in cui gli insediamenti tradizionali hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio locale;

- conservare, comunicare e rinnovare l'identità culturale della comunità locale puntando a una conservazione attiva ed integrata degli aspetti strettamente geografici, paesaggistici ambientali ma anche alla valorizzazione delle risorse patrimoniali, materiali e immateriali delle pratiche di vita e di lavoro e delle produzioni locali nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale;
- rafforzare il senso di appartenenza delle identità locali attraverso il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali delle comunità raccogliendo e gestendo informazioni, dati, documenti e altro da catalogare e predisporre per eventuali programmi di promozione o iniziative di valorizzazione;
- attivare e rendere partecipi direttamente le comunità, le istituzioni culturali e scolastiche e le associazioni locali ai processi di valorizzazione, ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio culturale-materiale, immateriale-sociale e ambientale del territorio, compresi i saperi tramandati e le tradizioni favorendo collegamenti e scambi di informazioni con le varie realtà istituzionali ed associative locali, regionali, nazionali ed internazionali, organizzando attività culturali che promuovono l'informazione, il dibattito, la riflessione e le ipotesi operative nei campi della didattica, del turismo e dell'economia eco-sostenibile;
- promuovere e sostenere le attività di ricerca scientifica e didattico-educativa relative alla storia e alle tradizioni locali del territorio ideando, organizzando e realizzando, nel campo dell'educazione ambientale e nei processi di sviluppo sostenibile, corsi di sensibilizzazione e insegnamento, seminari, convegni, congressi, campagne informative, mostre ed esposizioni producendo, pubblicando e distribuendo stampa varia nel settore della editoria scientifica naturalistica, didattica, turistica e di valorizzazione del territorio.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, tutte le diverse attività direttamente connesse e strumentali a quelle di interesse generale. Non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali e direttamente connesse.

L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti e attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3

(Associati)

Gli appartenenti all'associazione si dividono in associati fondatori, associati ordinari ed onorari. Tutti gli associati maggiorenni, a qualunque categoria appartengono, se sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto di voto in assemblea.

La qualifica di associato onorario viene conferita dall'organo di amministrazione a personalità italiane o straniere in possesso di particolari requisiti od ai quali siano attribuiti meriti speciali ad insindacabile giudizio dello stesso organo di amministrazione di stesso.

Sono associati fondatori i promotori dell'Associazione in quanto intervenuti all'atto costitutivo. Tutti gli associati, eccetto quelli onorari, sono tenuti al pagamento delle quote annuali fissate per ciascun anno dal Consiglio Direttivo.

ART. 4

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere a elaborare ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.



Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.

ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure che arreca gravi danni materiali o morali all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'organo di amministrazione a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata all'indirizzo pec dell'associazione.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.



ART. 7 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- l'organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'organo di controllo.



ART. 8 (Assemblea)

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'intervento all'assemblea è ammesso anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante consegna dell'avviso di convocazione a mano, lettera A/R, PEC, email o qualsiasi altro mezzo di comunicazione scritta anche digitale, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART. 9

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'assemblea per la durata di 3 anni.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti purché siano presenti almeno la maggioranza dei consiglieri in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente (o del Vice Presidente in caso di assenza o di impedimento del primo).

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 2 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

All'organo di amministrazione si applica la disciplina in materia di conflitto d'interessi di cui all'art. 2475 ter del Codice Civile.

ART. 10

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'organo di amministrazione, il Presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla L. 11/99, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

ART. 13

(Responsabilità)

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2400 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

ART. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate, comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi di riserva comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili eventualmente maturati verranno utilizzati per la realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle direttamente connesse.

ART. 15

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni.

e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16

(Bilancio di esercizio e scritture contabili)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale o rendiconto e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'organo di amministrazione, viene approvato dalla assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio, in conformita' alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie.

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro annui il bilancio puo' essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Nel caso in cui l'associazione svolga attivita' esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale deve tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.

L'organo di amministrazione documenta nella relazione al bilancio o nella relazione di missione le attivita' svolte di carattere secondario e strumentale.

Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 17

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superino 100.000 euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Nel caso in cui i ricavi, le rendite, proventi o le entrate comunque

denominate superino un milione di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 18

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: su seguito di preventiva richiesta per iscritto inviata all'organo di amministrazione effettuata nei stessi termini e modalità di cui all'art.8 del presente statuto.

ART. 19

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività a favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.



Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

La remunerazione degli associati è soggetta ai limiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs n. 460/1997 e dall'art. 8 del D.Lgs n. 117/1997.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quale sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. Daide Fronda
Sig. Orlando Fronda
Sig. Orlando Fronda
Sig. Daniela Fronda
Sig. Luigi Fronda
Sig. Giulio Fronda
Sig. Giovanni Meli

Catania, 4/07/2018

